



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 07-05-2021

Oggetto: MISURA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio alle ore 13:00, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita in video conferenza la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cartechini Paolo	SINDACO	P
Pierantoni Manuele	ASSESSORE	P
Mazza Fabio	ASSESSORE	P
Andreozzi Francesco	ASSESSORE	P
TAMBURRINI STEFANIA	ASSESSORE	P
Sagretti Monica	ASSESSORE	P

PRESENTI 6

ASSENTI 0

Assiste dalla sede comunale collegata in video conferenza il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente Paolo Cartechini nella sua qualità di SINDACO, nella Sede Comunale, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti in video conferenza e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 62

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che:

-e' ancora in atto a livello nazionale ed internazionale, a partire dall'anno 2020, una situazione di grave emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da un agente virale trasmissibile denominato COVID-19 o coronavirus;

-a seguito della diffusione del coronavirus o COVID-19 sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni per il contrasto ed il contenimento del virus;

-tale emergenza sanitaria interessa l'intero territorio nazionale, nonché la Regione Marche a cui appartiene il Comune di Corridonia ubicato nella provincia di Macerata;

-per contrastare l'emergenza sanitaria in corso sono stati adottati fino ad oggi diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della Regione Marche, volti a contenere la diffusione del virus;

- a tal fine è stato emanato, da ultimo, il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con il quale è stata prevista la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 con l'inserimento della Regione Marche nella zona gialla, a partire dal 26 aprile 2021 fino 15 giugno 2021, per regolamentare gli spostamenti delle persone;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del giorno 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.P.C.M. del 21 aprile 2021 recante "Proroga emergenza COVID", con il quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 luglio 2021;

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate tributarie: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili prestati dal comune, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

Visto il vigente regolamento comunale sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione della Giunta municipale n. 115 del 23 maggio 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta municipale ha designato, a partire dal 01^ gennaio 2014, il responsabile del Settore Finanze-Bilancio e Patrimonio di questo Ente, Dott. Adalberto Marani, funzionario responsabile della gestione dell'imposta unica comunale (IUC) composta dalle seguenti tre entrate tributarie comunali: 1) tributo per i servizi indivisibili (TASI), 2) imposta municipale propria (IMU), 3) tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre 2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'affidamento diretto "in-house providing" della gestione del servizio di accertamento, riscossione e controllo delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", tra cui rientra anche la tassa sui rifiuti, con decorrenza dal 01^ gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2022, ed ha stipulato, da ultimo, in data 11 marzo 2021, con la società "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il relativo contratto di servizio, registrato al repertorio delle scritture private dell'Ente al n. 1623;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Visti i commi 9, 10 e 11 dell'art. 23 del vigente regolamento comunale sulla disciplina della tassa sui rifiuti, i quali stabiliscono che:

"9. La TARI deve essere versata dal contribuente secondo le seguenti scadenze e modalità:

a) 10 giugno: deve essere versato l'acconto relativo al periodo gennaio - maggio;

b) 10 dicembre: deve essere versato il saldo relativo all'intero anno.

10. Le modalità e le scadenze delle rate possono essere stabilite in modo diverso in sede di adozione della delibera di determinazione delle tariffe della TARI da parte dell'organo comunale competente o mediante la successiva adozione di eventuale apposita delibera. In caso di mancata adozione di tale delibera, la TARI deve essere versata secondo le modalità e le scadenze previste dal precedente comma.

11. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere differiti per tutti o parte degli utenti interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie o da altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale individuate nella medesima deliberazione.";

Ritenuto che:

-differire al 30 settembre 2021 il termine del versamento della rata in acconto della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, attualmente in scadenza per il prossimo 10 giugno 2021, significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche causate a cittadini ed imprese dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19 in essere;

- tale differimento serve anche ad evitare alle persone di recarsi presso gli uffici postali e gli sportelli bancari per effettuare il versamento del tributo comunale;

- in altri termini, il differimento del termine di versamento della rata in acconto della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, di prossima scadenza, significa evitare che le persone siano costrette ad uscire dalla propria abitazione per effettuare il versamento della suddetta rata di acconto, ed evitare di entrare in contatto con altre persone, mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità;

Visto il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", il quale, all'art. 30, comma 5, dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile...";

Considerato, inoltre, che, attualmente, il Comune di Corridonia non ha ancora approvato il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Corridonia relativo all'anno 2021, necessario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, in quanto il suddetto piano economico finanziario per l'anno 2021 redatto, per conto di questo Ente, in conformità al nuovo Metodo Tariffario (MTR) deliberato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), dalla società Corridonia servizi s.r.l. unipersonale, società interamente partecipata dal Comune di Corridonia affidataria in house-providing, per conto di questo Ente, della gestione della tassa sui rifiuti e del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ed inviato da questo Ente all'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) dell'A.T.O. n. 3 Marche Centro - Macerata, non è stato ancora restituito, munito della validazione, al Comune di Corridonia dalla stessa A.T.A., per cui a tutt'oggi questo Ente non ha potuto deliberare le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021;

Considerata, quindi, l'urgenza di deliberare in tempi rapidi, ai sensi degli artt. 9 e 11 del vigente regolamento comunale sulla disciplina della tassa sui rifiuti, il differimento al 30 settembre 2021 del termine ultimo di versamento della rata in acconto della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, anche in considerazione del ridotto lasso di tempo intercorrente fino al 10 giugno 2021, termine ultimo di versamento previsto attualmente dall'art. 9 dell'art. 23 del vigente regolamento comunale sulla disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che, dato il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e vista la necessità di programmare con congruo anticipo le attività di predisposizione e di formazione della lista di carico della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, da parte della società Corridonia servizi s.r.l. unipersonale, ai fini dell'emissione degli avvisi di pagamento da inviare tempestivamente agli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, si rende necessario differire al 30 settembre 2021 il termine ultimo di versamento della rata in acconto della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, come sopra indicato;

Ritenuto, pertanto, opportuno differire, per le motivazioni sopra indicate, al 30 settembre 2021 il termine ultimo del versamento della rata in acconto della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, attualmente previsto per il 10 giugno 2021;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31 marzo 2021, con la quale il Comune di Corridonia ha approvato il bilancio di previsione per gli anni 2021/2022/2023 ed i relativi allegati di legge, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di adottare, data la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 in premessa descritta e per le motivazioni in premessa indicate, la misura del differimento al 30 settembre 2021 del termine ultimo del versamento della rata in acconto della tassa sui rifiuti per l'anno 2021;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" per gli adempimenti di competenza;

Di dichiarare, mediante separata votazione, stante l'urgenza di differire al 30 settembre 2021 il termine ultimo di versamento della rata in acconto della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 di prossima scadenza, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4^o, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani

OGGETTO: MISURA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER
L'ANNO 2021.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA
AMMINISTRATIVA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 06-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 06-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

 Firmato

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto MISURA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2021. e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Paolo Cartechini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 08-05-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-05-2021
Corridonia li 08-05-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-05-2021 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI